

Trasparenza dagli intermediari su trust e strutture opache.

L'Ocse ha diffuso le *Mandatory disclosures rules* che si rivolgono a professionisti e consulenti.

Lo scopo di tali previsioni è quello di far cadere i muri dei trust e delle altre strutture societarie opache costituite prevalentemente in territori *offshore* per eludere gli obblighi di trasparenza e di diretta riconducibilità di ogni entità al titolare effettivo.

Nelle 47 pagine del documento diffuso dall'Ocse e nelle Faq che lo accompagnano, viene precisato quali siano i soggetti obbligati a una *disclosure* sulle operazioni ad alto potenziale evasivo o elusivo.

Con la categoria delle *Opaque Offshore Structures* si fa invece riferimento ai veicoli privi di una effettiva attività economica, localizzati in una giurisdizione diversa da quella del titolare effettivo (*beneficial owner*) e caratterizzati da una struttura opaca volta ad ostacolare l'identificazione del titolare effettivo.

Secondo il documento dell'OCSE, l'opacità della struttura si riscontra nell'uso di *nominees* o nel ricorso a strumenti di controllo indiretto, diversi dalla proprietà formale, o che consentono di avere accesso agli *assets* sottostanti senza essere identificati come titolari effettivi. Un ulteriore indice di opacità viene riscontrato nell'uso di entità (quali, ad esempio, il *trust*) localizzate in giurisdizioni che non prevedono l'obbligo di individuare il titolare effettivo.

Con il termine "intermediario" si intendono sia i promotori che i fornitori di servizi: i primi sono coloro che si occupano della progettazione o della commercializzazione della struttura dell'accordo, mentre i secondi sono coloro che forniscono assistenza o consulenza in merito allo stesso.

L'obbligo di segnalazione alle autorità fiscali avrà un raggio operativo decisamente ampio: andranno indicati i dettagli chiave dell'investimento, dell'organizzazione e dei soggetti dell'operazione, i dettagli tributari rilevanti dei clienti e degli utenti così come di tutti gli intermediari coinvolti.

Quanto al perimetro territoriale di applicazione, l'intermediario dovrà procedere alla segnalazione nella giurisdizione in cui ha la succursale attraverso cui l'accordo o la struttura è stata resa disponibile o attraverso la quale sono stati forniti i servizi; alternativamente la segnalazione avrà luogo nella giurisdizione in cui l'intermediario è residente o ha la sua sede di gestione, e/o nella giurisdizione in cui il soggetto in questione è incorporato o stabilito.

Quanto, invece, alla tempistica, gli informatori avranno 30 giorni di tempo decorrenti dal momento in cui mettono a disposizione la struttura o il meccanismo ad altri intermediari o contribuenti per l'implementazione. Per i fornitori di servizi, invece, i 30 giorni si calcoleranno dalla data in cui forniscono il loro rilevante supporto ma solo se sanno o possono ragionevolmente aspettarsi che la struttura sia opaca o il sistema escogitato serva a sottrarsi alle regole di trasparenza del Crs.

L'intermediario, tuttavia, è tenuto al rispetto del segreto professionale con riferimento a tutte le informazioni soggette coperte dalla riservatezza del caso.

Qualora, poi, l'intermediario non possa comunicare poiché in assenza di nesso con la giurisdizione fiscale o perché glielo imponga il segreto professionale, l'obbligo di segnalazione ricadrà sul beneficiario dell'operazione.

Avv. Andrea Moja
Presidente Assotrusters